



Regolamento del servizio idrico integrato

PARTE II

Regolamento di fognatura e depurazione

Testo integrato con le modifiche approvate con delibera n. 8/03 dall'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 del Medio Valdarno in data 12 maggio 2003

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 Ambito ed efficacia del Regolamento
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Scopi generali
- Art. 4 Definizioni

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 5 Regime autorizzatorio
- Art. 6 Ammissibilità
- Art. 7 Criteri per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali
- Art. 8 Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
- Art. 9 Modificazioni degli scarichi
- Art. 10 Scarichi di sostanze pericolose
- Art. 11 Divieto di diluizione degli scarichi
- Art. 12 Scarichi vietati
- Art. 13 Scarichi contenenti sostanze non previste
- Art. 14 Sversamenti accidentali
- Art. 15 Impianti di pretrattamento
- Art. 16 Corretto e razionale uso dell'acqua

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

- Art. 17 Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
- Art. 18 Prescrizioni tecniche generali
- Art. 19 Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche
- Art. 20 Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali
- Art. 21 Pozzetti di ispezione
- Art. 22 Generalità di allacciamento
- Art. 23 Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura

CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI

- Art. 24 Funzioni di vigilanza e controllo
- Art. 25 Prelievi ai fini tariffari
- Art. 26 Obbligo di installazione del contatore agli scarichi
- Art. 27 Obbligo di installazione del contatore al prelievo
- Art. 28 Caratteristiche, posizionamento, sigillazione, guasti dei contatori
- Art. 29 Controlli e registrazioni delle letture dei contatori

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 30 Tariffe
- Art. 31 Modalità e termini di pagamento della tariffa
- Art. 32 Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale
- Art. 33 Compenso per spese istruttorie e di controllo

SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 34 Sanzioni amministrative
- Art. 35 Sanzioni penali
- Art. 36 Provvedimenti amministrativi

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37 Presentazione della domanda di autorizzazione
- Art. 38 Tariffa transitoria per le utenze industriali
- Art. 39 Rinvio alla normativa esistente

NORME GENERALI

Art. 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi di fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio dei Comuni dell'A.T.O. n. 3 di cui alla L.R. 81/95, nei quali i servizi di fognatura e di depurazione sono gestiti dalla Publiacqua S.p.A., in seguito denominata in breve con il termine "Azienda". Esso regola le modalità di gestione dei servizi sopraccitati e dovrà costituire parte integrante, limitatamente alla materia oggetto delle sue disposizioni, dei Regolamenti Comunali Edilizi e d'Igiene locali.

Ferme restando le norme del D.Lgs. 152/99 e del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi e/o integrativi delle presenti norme da parte delle autorità sanitarie competenti relativamente agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione e alla protezione della salute pubblica, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 13 e 32 della L. 833/78.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) Le modalità per il recapito degli scarichi di qualsiasi tipo in pubblica fognatura;
- b) il controllo degli scarichi in pubblica fognatura, per quanto attiene l'accettabilità degli stessi in relazione alla funzionalità degli impianti pubblici di depurazione, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque, nonché i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- c) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della pubblica fognatura;
- d) la gestione amministrativa e i rapporti con l'utenza.

Eventuali modifiche della parte II del Regolamento seguiranno le procedure di cui all'Art. 2 della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Distribuzione e fornitura dell'acqua potabile.

Art. 3 Scopi generali

Le presenti norme stabiliscono una disciplina omogenea degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, nel rispetto della legislazione statale e regionale, al fine di:

- adeguare i sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione e gli scarichi terminali della pubblica fognatura, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori nell'ambito della realizzazione del Servizio Idrico Integrato, come previsto dalla L. 36/94;
- tutelare le infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione;
- promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di riutilizzo e riciclo delle risorse idriche al fine di salvaguardare la risorsa primaria.

Art. 4 Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti e, in particolare, di quanto indicato dall'art. 2 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., s'intende per:

D.Lgs. 152/99: decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

L.R. 64/01: legge regionale Toscana 21 dicembre 2001, n.64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88) come modificata dalla legge regionale Toscana 2 aprile 2002, n. 12;

abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; si distinguono in acque nere, provenienti dai vasi WC e da tutti gli altri apparecchi sanitari con analoga funzione, e acque saponose, provenienti da cucine, lavabi, elettrodomestici e, in genere, da tutti quegli apparecchi la cui utilizzazione comporta l'impiego di saponi, detersivi, tensioattivi o sostanze similari nell'ambito domestico;

acque reflue industriali: acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati;

acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: Acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., in particolare quelle individuate con provvedimento regionale, ai sensi della lettera e) dello stesso art. 28, comma 7;

agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte: una, la fognatura bianca, è destinata a canalizzare le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra, la fognatura nera, è destinata a canalizzare le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali o il miscuglio di esse.

fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia).

scarichi esistenti: scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano in esercizio e già autorizzati;

acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione, con esclusione di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla disciplina di restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui, per la produzione di acqua potabile e per la produzione idroelettrica;

stabilimento industriale (o semplicemente stabilimento): qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o di produzione di beni che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., o qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

impianto di pretrattamento: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

valori limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 5 Regime autorizzatorio

Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:

- Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs. 152/99, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere presentata domanda di allacciamento unitamente alla documentazione tecnica di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.
- Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati, come previsto dagli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int, seguendo la procedura di cui all'Art. 7 del presente Regolamento; successivamente dovrà essere presentata apposita domanda di allacciamento.
- Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche deve essere presentata all'A.A.T.O. n. 3, tramite Sportello Unico, salvo quanto disposto all'Art. 37, una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle attività svolte, sono conformi a quanto previsto dall'art. 28, comma 7 del D.Lgs 152/99 e succ. mod. e int.. e a quanto indicato dalla normativa regionale.

L'A.A.T.O. n. 3, richiamati i criteri di ammissibilità di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 6 Ammissibilità

Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento, sono sempre ammessi.

Gli scarichi, nuovi ed esistenti, di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi, purché autorizzati ai sensi del D.Lgs.152/99.

Per i nuovi scarichi, in relazione alla capacità depurativa residua dell'impianto pubblico di depurazione asservito alla pubblica fognatura, l'accettazione sarà subordinata al parere preventivo dell'Azienda sulla base del seguente ordine di preferenza:

1. acque reflue domestiche;
2. acque reflue industriali;
3. rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dallo stesso bacino di utenza dell'impianto pubblico di depurazione;
4. rifiuti costituiti da acque reflue provenienti da un bacino di utenza diverso da quello dell'impianto pubblico di depurazione, ma comunque dall'A.T.O. n. 3.

I rifiuti di cui ai punti 3 e 4 sono quelli indicati all'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. 152/99.

Art. 7 Criteri per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali

Per gli stabilimenti che scaricano in pubblica fognatura, l'accettazione degli scarichi è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite stabiliti dall'Azienda per i singoli impianti pubblici di depurazione.

L'Azienda, tenuto conto della capacità depurativa dei singoli impianti pubblici di depurazione, valutata per carico volumetrico, organico e azotato, tenuto conto, inoltre, della idoneità della rete fognaria pubblica, valutata secondo la tipologia, le caratteristiche tecniche e la dislocazione di eventuali scaricatori di piena, stabilisce valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., limitatamente ai parametri di cui alla tabella A dell'allegato 2 al presente Regolamento.

L'Azienda, relativamente ai singoli impianti pubblici di depurazione, può stabilire valori in deroga anche per i parametri di cui alla tabella B dell'allegato 2 al presente Regolamento, purché sia garantito che gli scarichi dei singoli impianti pubblici di depurazione siano conformi ai limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int..

Art. 8 Procedura di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.

La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere indirizzata all'Autorità di Ambito n.3, in quanto soggetto competente ai sensi della legge regionale 64/01, e presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede lo stabilimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della L.R. 64/01, salvo quanto previsto al successivo Art. 37.

La procedura di autorizzazione e il modello di domanda di autorizzazione, definite dall'AATO n.3 in apposito regolamento, sono allegate al presente regolamento e reperibili presso gli sportelli unici per le attività produttive, l'Azienda e l'AATO n.3.

L'A.A.T.O. n. 3, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, salvo quanto previsto al successivo Art. 37, provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Art. 9 Modificazioni degli scarichi

Per gli stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Per gli stabilimenti soggetti ad ampliamento o a ristrutturazione, o ad interventi che comportino modifiche della disposizione del punto di scarico, e nei soli casi in cui gli scarichi non abbiano caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Azienda, la quale, verificata la compatibilità degli scarichi con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art. 10 Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int..

Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti tali sostanze l'Azienda può prescrivere a carico del titolare degli scarichi e all'interno del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, le seguenti prescrizioni:

- l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Azienda per un periodo non inferiore a tre anni;

- la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative;
- la realizzazione di vasche di accumulo, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione e in relazione a presumibili portate;
- l'installazione di apparecchi automatici di campionamento, nonché di idonei strumenti per la misura e/o analisi degli scarichi di sostanze pericolose, anche con registratore sigillato, che permetta di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi;
- la realizzazione di un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella C dell'allegato 2 al presente Regolamento prima della loro confluenza nello scarico generale.

Resta salva la facoltà da parte dell'Azienda di indicare di volta in volta idonee prescrizioni aggiuntive.

Art. 11 Divieto di diluizione degli scarichi

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 5, del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui all'Art. 10 del presente Regolamento, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 12 Scarichi vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, ecc.;
- c) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
- h) reflui aventi caratteristiche tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C., possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;

- i) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi del D.Lgs. 22/97, anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- l) spurghi di fognature private;
- m) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- n) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
- o) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.

Ferme restando le sanzioni penali e amministrative di cui all'Art. 34 e all'Art. 35 del presente Regolamento, l'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti dell'Azienda, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione comunale di promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, un'azione per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L. 349/86.

Art. 13 Scarichi contenenti sostanze non previste

Qualora risulti dalla domanda di autorizzazione allo scarico, o venga accertato d'ufficio, che sono immessi in pubblica fognatura acque di scarico contenenti sostanze i cui limiti di accettabilità non sono previsti dal presente Regolamento e/o sostanze che possono comportare pregiudizi al processo degli impianti pubblici di depurazione, l'Azienda stabilisce, caso per caso, i relativi limiti di accettabilità, nonché idonee prescrizioni con espressa riserva di verificare secondo tempi e modi da indicarsi nel provvedimento autorizzativo.

Art. 14 Sversamenti accidentali

I titolari degli scarichi o i responsabili di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza che possa pervenire in pubblica fognatura, sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Azienda a mezzo telefono, e successivamente scritta, anche se gli sversamenti accidentali sono avvenuti all'interno di insediamenti privati. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti, presso lo stabilimento, nella pubblica fognatura o presso l'impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici dell'Azienda e dell'Autorità competente per territorio.

In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all'A.R.P.A.T. competente per territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si darà debita comunicazione direttamente all'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio.

Tutte le spese sopportate dall'Azienda, dall'A.R.P.A.T., dall'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L, dai Comuni, ecc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello sversamento accidentale sono a carico del responsabile dello sversamento.

Art. 15 Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento, sia quelli previsti per gli scarichi di acque reflue domestiche che quelli eventualmente imposti agli scarichi di acque reflue industriali, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.

Per scarichi di acque reflue industriali, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono, e successivamente per iscritto, all'Azienda e gli scarichi devono essere immediatamente sospesi. L'eventuale disattivazione dovuta a lavori di

manutenzione ordinaria deve preventivamente essere concordata con l'Azienda; la data di disattivazione deve essere indicata all'Azienda con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione.

Art. 16 Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui al Capo II "Tutela Quantitativa della Risorsa e Risparmio Idrico" del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int..

L'Azienda, oltre al controllo generale sul rispetto di detti criteri, potrà svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli stabilimenti allacciati alla pubblica fognatura, fornendo l'assistenza necessaria allo scopo promuovere e favorire il riutilizzo e il riciclo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo.

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 17 Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ai fini del comma precedente per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo, come definito dall'allegato 3 al presente Regolamento. Quanto sopra fatte salve diverse disposizioni ad opera dei competenti organi comunali, volte ad aumentare la distanza precedentemente definita.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo.

A tal fine il Sindaco stabilisce il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico.

In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi altra forma di smaltimento.

Nei casi suddetti di comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta, alle autorità competenti ai sensi della L.R. 64/01, di apposita autorizzazione allo scarico.

Art. 18 Prescrizioni tecniche generali

Nelle zone servite, attualmente e in futuro, da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte dell'Azienda dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione.

Nelle zone servite, attualmente e in futuro, da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al livello di un apposito "pozzetto di raccordo", posto all'interno della proprietà, da cui eventualmente, su richiesta dell'Azienda, si diparte la tubazione che conduce ad un "pozzetto di recapito" posto all'esterno della proprietà e collegato poi alla pubblica fognatura.

A monte dell'immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito "pozzetto di ispezione" per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle

caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate dall'Art. 21 del presente Regolamento.

Quando possibile, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.

Art. 19 Raccolta e pretrattamento delle acque reflue domestiche

Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura si differenziano in funzione del tipo di fognatura e del tipo di acque e sono soggette alle prescrizioni impartite dall'Azienda in funzione delle diverse realtà territoriali:

1. zone servite da fognatura mista: nel caso la rete non sia ancora allacciata ad un impianto di depurazione, oppure nei casi in cui gli scarichi confluiscono in tratti di rete caratterizzati da esiguità di portate, pendenze o diametri inadeguati, sifoni inversi, stazioni di sollevamento di piccola entità, è prescritto il mantenimento o la realizzazione di fosse biologiche o impianti di pretrattamento simili all'interno delle proprietà, prima dell'immissione in fognatura pubblica. L'Azienda provvederà, ad integrazione del presente regolamento, a delimitare su cartografia le aree nelle quali le caratteristiche delle fognature non consentono l'immissione di liquami senza previo pretrattamento.
2. zone servite da fognatura separata: le acque nere possono essere recapitate in pubblica fognatura senza alcun tipo di pretrattamento, fatto salvo in cui la rete di fognatura nera pervenga all'impianto di depurazione tramite tratti di fognatura mista.

Le acque saponose devono sempre essere condotte ad un pozzetto a interruzione idraulica o ad un impianto di pretrattamento simile.

I titolari degli scarichi dovranno garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla periodica vuotatura dei pozzetti a interruzione idraulica e delle fosse biologiche. Per il dimensionamento di tali dispositivi si rimanda all'allegato 4 del presente Regolamento.

I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in vigore del sistema separato di fognatura, comprendente anche un sistema di depurazione finale, dovranno provvedere, secondo un apposito programma definito dall'Azienda in accordo con il Comune, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti delle fosse biologiche, e all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche di dilavamento dalle acque nere.

L'Azienda potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di pretrattamento nell'ambito di particolari realtà comunali esistenti, per esigenze tecniche, dovute alla conformazione dei luoghi o alle caratteristiche della pubblica fognatura.

Per gli schemi base degli allacciamenti si rimanda all'allegato 4 del presente Regolamento.

Art. 20 Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali

Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere separate, fino al pozzetto d'ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche.

L'Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Prima di essere recapitate in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico.

Resta salva la facoltà dell'Autorità competente di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento. In particolare possono essere previsti per la misurazione di tali scarichi anche uno o più pozzetti intermedi nella rete fognaria interna allo

stabilimento, in relazione a deroghe derivanti dall'accertata impossibilità tecnica di effettuare i lavori di separazione.

Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di autorizzazione.

Art. 21 Pozzetti di ispezione

I pozzetti di ispezione possono essere costruiti in opera o mediante l'impiego di elementi prefabbricati, secondo criteri tecnici adeguati alla tipologia degli scarichi.

I pozzetti di ispezione devono avere caratteristiche e dimensioni tali da consentire l'effettuazione di campionamenti nel rispetto delle vigenti norme tecniche e idonea collocazione per un'accessibilità in sicurezza. A tal fine l'Azienda si riserva di prescrivere, nei casi ritenuti opportuni, la modifica di pozzetti preesistenti per l'adeguamento a quanto previsto dal presente Regolamento e/o la collocazione dei pozzetti in posizione esterna rispetto al limite di proprietà dell'immobile da cui originano gli scarichi.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'Azienda sarà applicata la sanzione prevista all'Allegato 6.

Art. 22 Generalità di allacciamento

I lavori relativi all'allacciamento dello scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali, dagli stabilimenti e/o dagli insediamenti domestici, e comunque fino al limite di proprietà, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente. I lavori necessari dal limite di proprietà fino alla pubblica fognatura saranno eseguiti a cura dell'Azienda dietro pagamento delle somme previste nel preventivo sulla base delle tariffe di cui all'allegato C della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, l'Azienda darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l'allacciamento alla condotta stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall'Azienda nell'apposito allegato, previo nulla-osta rilasciato dall'Azienda.

I titolari degli scarichi ottempereranno, in tal caso, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'attuazione dell'allacciamento, come l'autorizzazione comunale o i permessi.

I titolari degli scarichi per l'immissione in pubblica fognatura dovranno servirsi esclusivamente della tubazione installata dall'Azienda; la tubazione privata dovrà raccordarsi alla quota e al diametro già predisposti. Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, l'Azienda potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme fissate dal presente Regolamento.

L'allacciamento dovrà essere eseguito secondo gli schemi 1, 2, 3, 4 dell'allegato 4 al presente Regolamento, secondo il tipo della fognatura in essere e dell'attività svolta all'interno dell'immobile.

L'allacciamento alla fognatura deve essere eseguito sulla testa del condotto fognario.

In casi particolari l'Azienda si riserva di eseguire l'allacciamento a una quota più bassa e comunque non inferiore ai 2/3 dell'altezza della fognatura.

L'Azienda non risponderà dei danni provocati, entro i confini della proprietà privata, da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura, nel caso in cui la stessa Azienda abbia verificato e formalmente segnalato al titolare dello scarico l'opportunità della installazione di idonei dispositivi antiriflusso.

Le tubazioni di allacciamento al pozzetto di recapito dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo.

Nel caso di costruzione o ripristino della pubblica fognatura, l'Azienda provvederà ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e a verificare la regolarità degli allacci esistenti. Gli oneri relativi alla realizzazione dei nuovi allacci e all'adeguamento di quelli esistenti ritenuti non idonei, sono a carico dei titolari degli scarichi, singolarmente o in forma associata.

Nei casi di: entrata in funzione di nuovi impianti fognari/depurativi; modifica, ampliamento o ricostruzione degli impianti esistenti (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato); esistenza di motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o non conformità alle norme vigenti in materia, l'onere relativo all'adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell'utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.

La manutenzione degli allacciamenti di nuova realizzazione sarà a carico a carico dell'Azienda dalla pubblica fognatura fino al limite di proprietà.

Art. 23 Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura

Nella costruzione delle canalizzazioni interrato all'interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.

Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dall'Azienda.

Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica fognatura, tale immissione dovrà avvenire per gravità tramite un "pozzetto di calma".

CONTROLLO E MISURAZIONE DEGLI SCARICHI

Art. 24 Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, l'Azienda, avvalendosi di proprio personale tecnico, o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo.

L'Azienda è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dall'Azienda.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui alla L. 675/96 e del D.P.R. 318/99 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

L'Azienda ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.

Art. 25 Prelievi ai fini tariffari per scarichi di acque reflue industriali

Durante i controlli di cui all'Art. 24 del presente Regolamento potrà essere eseguito il prelievo di un campione dello scarico significativo ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa.

Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi a intervalli variabili, per formare un campione medio composito in rapporto al processo produttivo, alla presenza di vasche

di accumulo e omogeneizzazione, ai tempi e ai modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

Tale campione sarà suddiviso in tre aliquote adeguatamente sigillate, una delle quali verrà consegnata al titolare dello scarico, la seconda sarà avviata all'analisi, mentre la terza sarà mantenuta dall'Azienda a disposizione per eventuali revisioni.

Il campionamento e l'analisi dovranno essere effettuati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Relativamente a tutte le operazioni effettuate, verrà redatto un apposito verbale che sarà lasciato in copia al titolare dello scarico, al quale s'indicherà la data e il luogo di esecuzione delle analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse, personalmente o mediante un tecnico di fiducia allo scopo incaricato.

Nel caso in cui il titolare dello scarico, per la propria aliquota, abbia ottenuto un esito analitico significativamente diverso da quello risultante all'Azienda, lo stesso potrà richiedere la revisione dell'analisi da effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il certificato di analisi redatto da laboratorio abilitato.

La revisione verrà effettuata inviando l'aliquota di confronto al laboratorio di analisi A.R.P.A.T. competente per territorio o a un laboratorio terzo concordato, le cui risultanze di analisi verranno ritenute definitive.

Nel caso le operazioni di prelievo siano ostacolate, sarà applicata la specifica sanzione prevista all'Allegato 6.

Art. 26 Installazione del contatore agli scarichi di acque reflue industriali

Per gli scarichi di acque reflue industriali il Gestore, ad integrazione di quanto disposto dalle vigenti normative in materia, si riserva la facoltà di installare, a proprie spese, ove tecnicamente possibile, idonei strumenti di misura delle acque reflue scaricate e di controllo sugli scarichi. La manutenzione di tali strumenti sarà svolta dall'Azienda.

L'utente ha l'obbligo di concedere al gestore uno spazio idoneo per la posa in opera dello strumento di misura, nonché l'accesso allo strumento stesso per le letture e le operazioni di manutenzione. In questo caso il volume utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato da tale strumento. Il titolare dello scarico è consegnatario e custode del misuratore e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

I titolari degli scarichi dovranno seguire le modalità di controllo e registrazione del misuratore secondo quanto disposto all'Art. 29 del presente Regolamento. In caso di ostacolo all'installazione dello strumento di misura o di danneggiamento dello stesso, saranno applicate le sanzioni di cui all'Allegato 6.

Art. 27 Obbligo di installazione del contatore al prelievo

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità di cui all'Art. 29 del presente Regolamento.

La mancata installazione dello strumento di misura comporterà l'applicazione dell'apposita sanzione prevista all'Allegato 6

Art. 28 Caratteristiche, posizionamento, sigillazione, guasti dei contatori

I contatori, installati e mantenuti in efficienza a esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e dovranno essere installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.

La non corretta manutenzione dei dispositivi di misura comporterà l'applicazione della specifica sanzione di cui all'Allegato 6.

Per le acque prelevate, tali contatori dovranno essere posti sopra il punto di prelevamento per chi si approvvigiona di acque superficiali e sul “collo” per chi si approvvigiona da pozzi. Qualora l’attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dall’Azienda condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei contatori di portata.

Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 26 della legge 36/94, l’obbligo dell’installazione del contatore al prelievo, dovrà essere assolto prima del rilascio dell’autorizzazione allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, l’Azienda può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i contatori.

L’Azienda può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del contatore, qualora esso si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra, o non rispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.

Prima dell’attivazione degli emungimenti, i soggetti interessati, dovranno comunicare all’Azienda:

- la marca e il tipo di contatore installato;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.

L’Azienda provvederà, al momento dell’attivazione del prelievo, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei contatori che non potrà essere manomessa. I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale dell’Azienda o da persona dalla stessa formalmente autorizzata. L’Azienda provvederà alla rimozione dei sigilli per consentire l’intervento di riparazione o di sostituzione del contatore e alla rilevazione della lettura. L’interessato dovrà poi comunicare entro tre giorni, la nuova installazione del contatore per la nuova sigillazione.

Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente.

Art. 29 Controlli e registrazioni delle letture dei contatori per gli stabilimenti industriali

L’Azienda fornirà annualmente a ogni stabilimento, apposito registro sul quale dovranno essere annotati, a cura dei titolari degli scarichi, per l’anno successivo:

- il numero di matricola di ogni contatore installato al prelievo e/o allo scarico;
- letture settimanali degli stessi con data di rilevazione;
- indicazione degli eventuali periodi di guasto.

Il registro dovrà essere costantemente aggiornato, tenuto presso lo stabilimento e messo a disposizione dell’Azienda per controlli. Entro il 31 gennaio di ogni anno detto registro in originale dovrà essere allegato all’autodenuncia di cui all’Art. 32 del presente Regolamento.

L’Azienda si riserva inoltre di richiedere ai fini del controllo quantitativo degli scarichi e/o della fatturazione degli stessi, la lettura dei contatori di prelievo e/o di scarico con cadenza trimestrale.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 30 Tariffe

Ai sensi dell’art.14 della L. 36/94:

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione. La tariffa è riportata nell’allegato specifico.
2. Gli utenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.
3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.

Per gli scarichi industriali, vale la tariffa definita dalla Autorità di Ambito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. 64/01, salvo quanto previsto al successivo Art. 38.

Allo scopo di incentivare il riutilizzo delle acque reflue o già usate nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acque reflue o già usate. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

Art. 31 Modalità e termini di pagamento della tariffa

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche allacciati al pubblico acquedotto l'addebito dei costi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che hanno un approvvigionamento idrico autonomo l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base dell'autodenuncia annuale di cui all'Art. 32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dall'Azienda.

Nel caso di mancata autodenuncia annuale, di cui all'Art. 32 del presente Regolamento, o nel caso sia accertata la mancanza di uno strumento di misura, l'Azienda provvederà all'addebito in via presuntiva di una quantità prelevata pari a 75 mc/anno per persona.

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato con apposite fatture trimestrali, anche presuntive, emesse sulla base dell'autodenuncia annuale di cui all'Art. 32 del presente Regolamento e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dall'Azienda.

Il pagamento delle fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, verranno applicate le penalità per ritardato pagamento con le modalità di cui all'Art. 44 della Parte I del Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Distribuzione e fornitura dell'acqua potabile.

Art. 32 Obblighi e prescrizioni per l'autodenuncia annuale

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e i titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti, con le modalità di seguito specificate, all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per l'addebito della tariffa per i servizi di fognatura e di depurazione.

a) I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati, o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo uso di appositi moduli forniti dall'Azienda, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente.

b) I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, facendo uso degli appositi moduli forniti dall'Azienda, gli elementi necessari per la determinazione del canone nei seguenti termini:

b.1) elementi quantitativi: dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascun scarico terminale desunti dalla lettura degli appositi contatori allo scarico, ove presenti, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati. Dovranno inoltre essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di autoapprovvigionamento idrico in dotazione allo stabilimento, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento desunti dalla lettura dei contatori, nonché i prelievi idrici complessivi.

b.2) elementi qualitativi: sono oggetto di autodenuncia i valori medi annuali relativi alle acque di scarico da desumersi attraverso controlli periodici. Dovranno nello specifico essere denunciati: COD, BOD₅, Solidi Sospesi Totali, COD dopo un'ora di sedimentazione a pH 7, nonché gli altri

parametri caratterizzanti le acque di scarico in funzione delle diverse tipologie di processo produttivo, riportati nell'autorizzazione allo scarico.

L'omessa o ritardata denuncia di cui al presente articolo saranno sanzionate secondo quanto previsto all'Allegato 6.

L'Azienda predispone controlli d'ufficio attraverso i propri organi tecnici e/o delle Autorità competenti per territorio, per quanto attiene agli aspetti quantitativi e qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento ai fini tariffari è effettuato secondo le disposizioni di legge.

Art. 33 Compenso per spese istruttorie e di controllo

Per gli oneri, a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall'effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l'istruttoria della domanda di allacciamento e per le spese derivanti dalle successive attività di controllo e di vigilanza, l'Azienda farà riferimento alle tariffe previste nell'apposito allegato al presente Regolamento.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 34 Sanzioni amministrative

Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto stesso. Le sanzioni saranno determinate e applicate dall'AATO, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int, così come recepito dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 64/01.

Art. 35 Sanzioni penali

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'art. 59 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int., sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 36 Provvedimenti amministrativi

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli Art. 34 e Art. 35 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99 e succ. mod. e int. procedendo, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Inoltre, qualora l'utente non rispetti prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste all'Allegato 6.

Nei casi di violazione di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4 dell'Allegato 6, l'Azienda provvederà a comunicare all'utente le prescrizioni e i termini per l'adempimento delle stesse. Il termine di esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'utente. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto l'Azienda applicherà le sanzioni descritte ai rispettivi punti

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 Presentazione della domanda di autorizzazione

In deroga a quanto previsto all'Art. 7 del presente regolamento, nel caso in cui lo sportello unico per le attività produttive non sia operativo all'atto di presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, la stessa deve essere presentata all'ufficio ambiente o ad altro ufficio competente del comune ove ha sede lo stabilimento produttivo. Tale disposto cesserà di avere validità alla data di inizio attività dello sportello unico per le attività produttive.

Art. 38 Tariffa transitoria per le utenze industriali

Sino alla determinazione della tariffa di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L.R. 64/01, si applicano le tariffe di cui alla Del. Giunta Regione Toscana n.303 del 20/07/93, così come modificate dalla Delibera CIPE n.52 del 4 aprile 2001.

Art. 39 Rinvio alla normativa esistente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente Regolamento, fino all'adozione di specifiche normative, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno..